

INFORMATIVA SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

ex art. 2, Comma 7, D. L. n. 132/2014

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche in legge del 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della negoziazione assistita, ossia il procedimento attraverso il quale le parti *«convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati»*.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA VOLONTARIA ED OBBLIGATORIA

La legge n. 162/2014, prevede diverse forme di negoziazione, sia volontaria che obbligatoria, in materia di diritti disponibili (salvo che nella materia di lavoro). La scelta di ricorrere alla negoziazione volontaria per la composizione della lite è libera e, dunque, rimessa ad una valutazione di opportunità delle parti e dell'avvocato che le assiste.

La negoziazione obbligatoria, invece, è riservata ad ipotesi espressamente previste dalla legge quali ad esempio le vertenze relative a *"condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari"* (art. 5, co. 1 e co. 1-bis, D.Lgs. 28/2010). In questi casi si deve proporre la negoziazione assistita prima di procedere con una eventuale domanda giudiziale.

LA PROCEDURA DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Inizia con un invito rivolto da una parte all'altra, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dagli artt. 2 e ss. D. L. n. 132/2014 e successive modifiche, per tentare la risoluzione in via amichevole delle controversie civili vertenti su diritti disponibili. La convenzione di negoziazione conclusa con l'assistenza di un avvocato è redatta in forma scritta a pena di nullità, e fissa un termine (che non può essere inferiore ad un mese) per l'espletamento della procedura. La mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione termina la procedura, e può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c

Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, e dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, co. 1, D. L. n. 132/2014, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

L'accordo raggiunto entro il termine (prorogabile per consensuale volontà delle parti) od il verbale di mancato accordo chiudono la procedura. L'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

i difensori e le parti sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale; sulle stesse dichiarazioni e informazioni i difensori e le parti non possono essere tenuti a deporre; si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p.; si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.

Copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, ai fini della raccolta dati.